

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0011204

096/032101.01.4109.044C.014

Roma, 10 agosto 2011

OGGETTO: D.M. 19 agosto 1996 - Teatri tenda - Quesiti

Si riscontra la nota a margine indicata inerente i quesiti sull' attuazione della regola tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996 relativamente ai teatri tenda.

I teatri tenda rientrano, pienamente, nel campo di applicazione del D.M. in oggetto ai sensi dell'art. 1, lett. g) del Decreto stesso, e pertanto, concordemente al parere della Direzione Interregionale, ne devono integralmente rispettare i relativi disposti generali e quelli specifici riportati nel Titolo VIII della regola tecnica allegata.

In particolare, si chiarisce che:

- 1) il punto 2.3.4. consente che il materiale dei teatri tenda sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Si ritiene che possa essere ammessa la classe 1 per il pavimento;
- 2) dalla lettura del punto 3.2 si evince che la distanza ammessa tra lo schienale di una fila ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m con sedile di tipo a ribaltamento automatico o per gravità, e di almeno 1,1 m in caso di sedile fisso, anche nel caso di impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file;
- 3) l'installazione di eventuali tribune conformi alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi è prevista, dal Titolo IX, per i luoghi e spazi all'aperto;
- 4) il punto 3.3 per i teatri tenda, in generale, non consente posti in piedi, se non in aree riservate all'uopo destinate che soddisfino le relative condizioni.

Qualora l'attività presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi, potrà essere avanzata istanza di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Parere della Direzione Interregionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Padova inerente la normativa in oggetto specificata.

Nel merito lo scrivente ritiene pur condividendo alla luce degli attuali disposti il parere del Comando, che legge per conoscenza ritiene che per l'installazione di fatto non di carattere temporaneo sarebbe opportuno l'integrale adeguamento ai disposti del D.M. 19/08/1986, (in particolare caratteristiche di reazione al fuoco, distribuzioni posti fissi a sedere ecc.), considerato che livello del rischio incendio connesso ad installazioni semi-permanenti è analogo a quello dei locali di pubblico spettacolo ordinari.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

La pratica attuazione della regola tecnica di cui al D.M. in oggetto, ai Teatri Tenda, per la particolarità tipologica della struttura, fa sorgere alcuni dubbi in ordine ai punti sotto riportati per i quali si prega di voler esprimere il parere in merito:

- 1) Al punto 2.3.2 a) è consentito che negli atri corridoi etc. si utilizzino materiali di reazione al fuoco pari al 50% della loro superficie totale di classe 1 ed il rimanente in classe 0. Per i Teatri tenda ciò non è applicabile essendo ammessa fa classe II per il tendone, V. PUNTO 2.3.4. A parere di questo Comando si ritiene possa essere ammessa la classe I per la pavimentazione rimanendo ovviamente il resto in classe II.
- 2) Nel caso in cui il locale non sia provvisto di posti a sedere fissi ,v. punto 3.2 , la regola tecnica consente l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file. Non facendosi riferimento alle distanze tra gli schienali, tenendo conto della particolarità tipologica della struttura, questo comando ritiene che la distanza tra gli schienali possa essere pari a 0,80 m.
- 3) Sempre per la stessa ragione si ritiene che possa essere ammesso il ricorso a tribune prefabbricate conformi alle UNI 9217 di cui ai D.M. dove potranno realizzarsi settori di 10 posti per 10 file..
- 4) Riguardo all'utilizzo di un Teatro Tenda con soli posti in piedi si ritiene che l'affollamento di 35 persone ogni 10 mq , previsto all'art. 3.3. per superfici all'uopo destinate, sia eccessivo. Al riguardo si ritiene più congruo

un affollamento di 20 persone ogni 10 mq, in analogia agli impianti sportivi utilizzati occasionalmente per manifestazioni di pubblico spettacolo.